

Al Dirigente Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici

Al Coordinatore Servizio Approvvigionamenti e Contratti

E. p.c. Al Direttore

Al Servizio Ristorazione

Al Servizio Residenze

Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE VARIE SEDI DELL'AZIENDA DSU TOSCANA - N. GARA 8355719 - CIG N. 8986294C64. PROPOSTA DI REVOCA IN AUTOTUELA DELLA PROCEDURA DI GARA.

Con Determinazione dirigenziale n. 664/21 del 23/11/2021 l'Azienda provvedeva ad indire una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di somministrazione bevande calde, fredde e snack a mezzo di distributori automatici da installare presso le varie sedi dell'azienda, per un periodo di 12 mesi con opzione di prosecuzione per ulteriori 12 mesi ed un importo a base d'asta stimato in Euro **601.824,00** al netto dell'IVA, da affidarsi con il criterio di cui al comma 2 dell'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).

La gara in questione veniva indetta per un fabbisogno determinato sulla scorta dei dati delle erogazioni e dei conseguenti incassi medi realizzati dal concessionario uscente nel periodo gennaio 2019 – agosto 2021 mediante i distributori installati presso le varie sedi dell'Azienda (residenze, mense ed uffici), nonché delle spese sostenute dall'Azienda per il funzionamento dei suddetti apparati, rappresentate dal canone mensile per distributore posto corrisposto dal concessionario.

Nella valutazione dei dati in questione si è tenuto conto degli effetti prodotti sul contratto in essere dall'emergenza sanitaria in atto dal mese di marzo 2020 e che hanno indotto le parti a procedere con una revisione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario della concessione ai sensi dell'articolo 165 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., stabilita con Determinazione dirigenziale n. 609 del 23 novembre 2020 e formalizzata con apposito accordo sottoscritto in data 1 dicembre 2020.

Oltre agli elementi di cui sopra, nell'elaborazione delle condizioni della gara in parola, che è stata condotta tra i mesi di settembre ed ottobre, un ruolo importante è stato riconosciuto alla situazione complessiva in essere in tale frangente, con un andamento epidemiologico che faceva ritenere plausibile un lento ritorno alla normalità che, nel caso che qui interessa, avrebbe

significato il rientro nelle residenze di buona parte di quegli studenti assegnatari di posto alloggio che, all'inizio dell'emergenza, avevano lasciato le strutture e il rientro in servizio in presenza di tutto il personale aziendale che era stato collocato nella quasi totalità in smart working, aggiungendosi alla riapertura dei refettori delle mense a gestione diretta dell'Azienda che avevano ripreso la normale attività, ancorché con le limitazioni imposte dall'adozione delle misure di contenimento, già dal luglio 2020.

In ragione di tali considerazioni, nella predisposizione delle stime dei ricavi che avrebbe potuto generare la concessione oggetto di affidamento, si è ritenuto opportuno operare una media tra i dati di vendita del periodo pre-pandemia e quelli del periodo emergenziale, oltre a tenere in considerazione il numero di macchinari previsti nella concessione (94), superiore a quello medio effettivamente *operativo* in tale lasso di tempo, che scontava una serie di temporanee chiusure di strutture interessate da lavori che hanno determinato la sospensione del servizio.

Contestualmente, nello stabilire la durata della concessione si è optato per una durata contenuta di 12 (dodici) mesi con opzione per l'Azienda di attivare la prosecuzione per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi.

In tale scelta di limitare la durata della concessione rispetto a quelle ben più estese che di norma caratterizzano gli affidamenti di questa tipologia di servizio, ha inciso la considerazione degli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19, sia in termini di riduzione della presenza presso le sedi aziendali degli studenti universitari, che costituiscono la maggioranza degli utenti del servizio in parola, che in termini di incertezza in ordine al momento in cui il livello della presenza studentesca sarebbe potuto tornare ad un livello che, anche se non del tutto corrispondente a quello precedente alla pandemia, mostrasse in ogni caso un minimo di stabilità tale da permettere di elaborare stime attendibili del valore della concessione.

A seguito della pubblicazione della gara in questione sono pervenute istanze da parte di alcuni operatori economici interessati a concorrere all'aggiudicazione, con cui venivano sollevate alcune criticità in ordine alla sostenibilità della concessione.

A fronte dell'esame dei rilievi di cui sopra e delle relative argomentazioni addotte è emerso in primo luogo che la durata prevista per la concessione (12 mesi + 12 mesi) non risulta sufficiente ad assicurare all'operatore economico aggiudicatario il rientro dell'investimento iniziale richiesto rappresentato dall'installazione di n. 94 distributori di nuova fabbricazione e non ricondizionati, espressamente prevista dall'articolo 5 del Capitolato speciale di concessione, a fronte dei ricavi rappresentati dalle somme indicate nel valore stimato della concessione.

Inoltre il perdurare dello stato di emergenza, con il conseguente protrarsi delle misure di contenimento adottate dalle autorità competenti (da ultimo contenute nel D.L. 221/2021) che ha prodotto i propri effetti contrattivi anche sul livello delle vendite registrato negli ultimi mesi del 2021 e che appare destinato a non subire sostanziali cambiamenti anche per i primi mesi del corrente anno, fa sì che le stime poste a base di gara difettino del necessario grado di attendibilità, proprio per il fatto di essere ispirate ad uno scenario più favorevole che, tuttavia, non ha trovato riscontro nella realtà.

Alla luce dei rilievi sopra esposti che riguardano gli elementi essenziali ai fini della determinazione dell'equilibrio concessorio, emerge come la concessione oggetto di affidamento non risulta configurata in termini sufficienti a garantire il concessionario nel perseguimento e mantenimento per l'intera durata contrattuale dell'equilibrio economico-finanziario, ovvero di quello che costituisce il connotato fondante del contratto di concessione, come definito dall'art. 3, comma 1, lett. fff) e dall'art. 165 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In conseguenza delle conclusioni istruttorie fin qui illustrate e visto il paragrafo 27) del Disciplinare di gara che riconosce all'Amministrazione la facoltà di revocare la procedura di gara ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo, si ritiene che non vi siano alternative per la Stazione appaltante al ricorso alla revoca in via di autotutela della procedura di gara in parola, finalizzata all'indizione di una nuova



procedura che tenga conto delle risultanze acquisite in merito alla durata e al valore della concessione come sopra illustrate.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Danilo Landolfi)